

#### **COMUNE DI ANCONA**

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 11/02/2016 N. 260

## DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, INFORMATICA, PROGRAMMI COMUNITARI

Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

ESPLICITAZIONE DEI COMPITI DI ANCONA ENTRATE SRL CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINA N. 2545 DEL 30.12.2015 ED ALLA QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE DI FATTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA DAL COMUNE DI ANCONA

Settore Ragioneria		
Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.		
Ancona 11/02/2016		
II Responsabile U.O. Interventi	II Responsabile Settore Ragioneria DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA	

#### Destinatari:

- Assessore
- Direttore Area
- Segreteria (originale)
- DIREZIONE FINANZE,

Ancona, 11/02/2016

TRIBUTI, SOCIETA'
PARTECIPATE, INFORMATICA,
PROGRAMMI COMUNITARI
(AZIENDE)

II Dirigente del Settore DOTT. GHIANDONI DANIELA

# IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE Dott.ssa DANIELA GHIANDONI

#### PREMESSO CHE

Il Comune di Ancona con proprio Regolamento ha istituito ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 l'Imposta di Soggiorno (IDS);

Il Comune di Ancona, con contratto Rep. n. 14357 del 9.02.2015 ha attribuito ad Ancona Entrate Srl, la gestione di tutte le attività relative alla liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta di Soggiorno, gli eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione dell'entrata, nonché le attività di riscossione coattiva e quelle connesse al recupero dell'evasione (art. 2);

La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n.19/2013, ritiene, in assenza di un'espressa qualificazione del legislatore, che i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili di fatto, stante il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, con assoggettamento alla relativa disciplina;

#### **CONSIDERATO**

Il consistente numero di conti giudiziali, relativamente alla riscossione della imposta di soggiorno, anche di importo limitatissimo, che possono pervenire dalle strutture ricettive considerate agenti contabili di fatto;

#### VISTE

Le indicazioni formulate dalla Sezione della Corti dei Conti per il Veneto con circolare n. 4543/2014 e dalla Sezione della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, con sentenza/ordinanza n.12/2015, circa la necessità di nominare un unico agente di diritto per la presentazione di un unico conto giudiziale alla competente sezione giurisdizionale,

da cui risultassero le riscossioni effettuate da ciascuna struttura alberghiera ed i corrispondenti versamenti in tesoreria;

#### **RICHIAMATA**

La determina n. 2545 del 30.12.2015 con la quale il Comune di Ancona ha nominato quale agente "di diritto" o principale per la rendicontazione dei versamenti in tesoreria della imposta di soggiorno incassata dalle strutture ricettive del Comune di Ancona, la società Ancona Entrate S.r.I., sulla base del contratto di servizio Rep. 14357/2015; ritenendo le strutture ricettive, aventi sede nel Comune di Ancona, sub agenti contabili di fatto, tenute a presentare il proprio conto giudiziale esclusivamente all'agente di diritto o principale, il quale sarà tenuto a rendicontare l'imposta in oggetto mediante la presentazione di un unico conto giudiziale da cui risultino le riscossioni effettuate da ciascuna struttura ricettiva ed i corrispondenti versamenti in tesoreria;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **DETERMINA**

- a) Di precisare che Ancona Entrate S.r.l. si configura come soggetto di raccordo per la presentazione del conto giudiziale unico per la rendicontazione dell'imposta di soggiorno, che verrà poi trasmesso, dall'ente locale, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto;
- b) Di demandare ad Ancona Entrate S.r.l. tutte le attività strettamente connesse alla presentazione del conto unico, ovvero, di rendere noto alle strutture ricettive la loro qualifica di "sub agenti contabili di fatto" e l'obbligo per le stesse della presentazione presso Ancona Entrate S.r.l., del conto giudiziale, da cui risulti le riscossioni effettuate ed i corrispondenti riversamenti fatti in tesoreria comunale, nei termini e nei modi fissati dall'art. 233 e 227 del TUEL:
- c) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- d) Di trasmettere il presente atto ad Ancona Entrate S.r.l. ed all'Organo di revisione;
- e) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni che, relativamente al seguente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali nei confronti del responsabile del procedimento;

f)	Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al TAR Marche nei termini di legge;
g)	Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il dott. Michele Camilletti.
	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI ELL'UFFICIO :
	ANCONA, LÌ 30.12.2015
	IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE
	DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. CAMILLETTI MICHELE
	SERVIZIO FINANZIARIO

Scheda pro TRASPARENZA relativa:		
- a Decreto / Ordinanza sindacale n del		
- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n		
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).		
(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.  Il Dirigente della Direzione		
(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.		
☐ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:		
per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.		
anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:		
h) "La pubblicazione degli <u>estremi</u> degli <u>atti di conferimento di incarichi</u> * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei <u>soggetti percettori</u> , della <u>ragione dell'incarico</u> e dell' <u>ammontare</u> erogato () sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);		
i) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; () "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);		
j) In riferimento agli atti relativi ad uno degli " <i>incarichi</i> " disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: " <i>Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.</i> " (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)		
<ul> <li>k) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)</li> <li>Il Dirigente della Direzione</li> </ul>		

PUBBLICAZIONE <b>ALBO PRETORIO on LINE di</b> ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ( <i>"atti e provvedimenti amministrativi"</i> )
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).
II Dirigente della Direzione
(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.  Il Dirigente della Direzione
<ul> <li>(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".</li> <li>(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".</li> </ul>